

R.G. 10555/2016



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE LAVORO

Il dott. Giorgio Mariani, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in data 13 ottobre 2016

da

elettivamente domiciliato in Milano, C.so Italia, 8, presso lo studio dell'Avv. Luigi De Andreis, che lo rappresenta e difende, unitamente agli Avv.ti Cosimo Francioso e Irene Bega, per procura in margine al ricorso introduttivo;

ricorrente

contro

s.r.l., in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliato in Milano, via B. Marcello, n. 48, presso lo studio dell'Avv. Anna Maria Zigrino, rappresentato e difeso dall'Avv. Dario Scimé, per procura in calce alla memoria di costituzione;

convenuto

e contro

s.p.a., in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliato in Milano, via B. Marcello, n. 48, presso lo studio dell'Avv. Anna Maria Zigrino, rappresentato e difeso dall'Avv. Dario Scimé, per procura in calce alla memoria di costituzione;

convenuto

OGGETTO: licenziamento individuale e gruppo di imprese
i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così

CONCLUDEVANO

PER IL RICORRENTE (

1) accertare e dichiarare l'unicità aziendale e/o il collegamento societario (almeno) tra le società srl e spa, e che in ogni caso il rapporto di lavoro del



signor _____ deve intendersi giuridicamente imputabile e/o riferibile alle suindicate società unitariamente considerate;

2) accertare e dichiarare la nullità, l'inefficacia e comunque l'illegittimità del licenziamento intimato con lettera in data 14 gennaio 2016, ovvero in quella diversa e anche precedente data ritenuta di giustizia e conseguentemente: in via principale:

3/a) ordinare alla convenuta _____ srl, eventualmente in solido con SPA, di reintegrare e/o riammettere il ricorrente nel posto di lavoro precedentemente occupato, ovvero, subordinatamente, in quello diverso ritenuto di giustizia;

3/b) condannare la convenuta _____ srl, eventualmente in solido con SPA, ciascuna in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, al pagamento a favore del signor _____ a titolo di risarcimento danni, della somma

globale di fatto mensile pari, in via principale, compreso anche il superminimo pattiziamente detratto, ad € 2.537,53 (= 1.765,94 + 409,09 x 14/12) ovvero subordinatamente € 2.060,26 (= 1.765,94 x 14/12) dalla data del licenziamento 15/1/2014) a quello della effettiva reintegrazione e/o reinimissione, e comunque fermo restando il limite massimo legale, in via principale, di € 30.450,42, ovvero subordinatamente, di € 24.723,12, pari a 12 mensilità della retribuzione globale di fatto mensile, o nella diversa misura ritenuta di giustizia, nonché a versare i relativi contributi previdenziali sulle predette somme;

in via subordinata (e salvo gravame):

4/a) condannare la convenuta _____ srl, eventualmente in solido con SPA, ciascuna in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al signor _____ un'indennità a titolo di risarcimento danni corrispondente a 24

mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, pari, in via principale, a € 60.900,84 (= 1.765,94 + 409,09 X 14/12 X 24), ovvero subordinatamente, a € 49.446,24 (= 1.765,94 X 14/12 X 24), ovvero in quella diversa misura ritenuta di giustizia, comunque non inferiore alla misura minima di legge di 12 mensilità di retribuzione globale di fatto, pan, in via principale, a € 30.450,42, ovvero subordinatamente, a € 24.723,12;

5) in via ulteriormente subordinata (e salvo gravame): condannare la convenuta

S.r.l., eventualmente in solido con _____ SPA, ciascuna in persona del proprio legale rappresentante *pro tempore* a corrispondergli, a titolo di risarcimento danni *ex art.* 8 L. 604/1966, un'indennità corrispondente a 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, pan, in via principale, a € 15.225,24 (€ 1.765,94 + 409,09 X 14/12 X 6), ovvero subordinatamente, a € 12.361,56 (Euro 1.765,94 X 14/12 X 6), ovvero in quella diversa misura ritenuta di giustizia;

6) in ogni caso: con interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo; con condanna al rimborso dei compensi dovuti dal ricorrente ai propri difensori da liquidarsi come da allegata nota spese qui *sub* doc. 22, eventualmente da integrarsi all'atto della decisione, nota redatta secondo i criteri stabiliti dal D.M. 55/2014, e così nella misura di € 5.900,65, oltre IVA e CPA occorrenti per la relativa fatturazione.

PER IL CONVENUTO ✓

s.r.l.:



respingere il ricorso, in quanto infondato in fatto e in diritto; con vittoria delle spese e dei compensi del giudizio.

PER IL CONVENUTO s.p.a.:

respingere il ricorso, in quanto infondato in fatto e in diritto; con vittoria delle spese e dei compensi del giudizio.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 13 ottobre 2016, _____ ricorreva al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, nei confronti di _____ r.l. e s.p.a.

_____ ha chiesto, con il proprio ricorso, innanzitutto, l'accertamento della unicità aziendale fra _____ s.p.a. e _____ s.r.l. con riferimento al proprio rapporto di lavoro.

Ha poi chiesto l'accertamento dell'illegittimità del proprio licenziamento, intimato con la lettera del 14 gennaio 2016, chiedendo la reintegra nel posto di lavoro precedentemente occupato e la condanna al risarcimento del danno.

Ha anche chiesto, in via subordinata, la condanna di _____ s.r.l. "eventualmente in solido con _____ s.p.a." al pagamento delle mensilità previste dall'articolo 18 S.L. o dall'articolo 8 L. 604/1966.

Le due società convenute si sono costituite contestando fermamente la ricorrenza del fenomeno della codatorialità. In particolar modo, le società hanno riferito che i rapporti fra di esse erano regolati da un *contratto di servizi* per lo svolgimento delle prestazioni "corporate" (doc. 4 fasc. conv.).

Le società hanno poi riferito che, per la gestione il personale l'amministrazione e la gestione delle gare, _____ r.l. aveva conferito procura ai signori _____

_____ ossia rispettivamente il responsabile delle risorse umane, amministrativo dell'ufficio gare di _____ s.p.a.

Le società riferivano inoltre che la capogruppo _____ s.p.a. non deteneva alcuna commessa operativa poiché non svolgeva altra attività oltre a quella di esercitare il controllo e il coordinamento delle società del gruppo.

Risultato vano il tentativo di conciliazione, ammessa ed espletata la prova orale, rigettate le istanze di integrazione probatoria, all'udienza del 13 aprile 2017, pertanto, la causa veniva posta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso di _____ va accolto per quanto di ragione.

La prima questione posta da _____ riguarda "l'unicità aziendale e/o il collegamento societario", con riguardo al suo rapporto di lavoro con le convenute.



Su tale ambito ha insistito anche l'odierna discussione, facendone il fulcro effettivo della lite.

Come è noto, il fenomeno delle c.d. *Holding* non fa venir meno l'autonomia delle singole società che le compongono e che sono dotate di personalità giuridica.

I rapporti lavorativi del personale dipendente da ciascuna società, di regola, fanno capo *soltanto* ad ognuna delle società collegate, senza alcuna possibilità di imputarli alle altre o alla società holding (Cass. 24 settembre 2010, n. 20231; Cass. 29 novembre 1996, n. 10688).

Si ravvisa un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro solo quando vi è una *simulazione o un intento fraudolento* (Cass. 15 maggio 2006, n. 11107; Cass. 25 ottobre 2004, n. 20701), che

deve rivelare l'esistenza dei seguenti requisiti: a) unicità della struttura organizzativa e produttiva; b) integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo e il correlativo interesse comune; c) coordinamento tecnico e amministrativo-finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune; d) *utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese*, nel senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori; trattasi di valutazione di fatto rimessa al giudice di merito e sindacabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione (Cass., sez. lav., 15 maggio 2006, n. 11107; Cass., sez. lav., 26 agosto 2016, n. 17368)

Chi svolge tale domanda, quindi, deve provare non solo l'*identità della struttura organizzativa soggettiva*, ma anche la *non distinzione tra le due strutture produttive* e l'indifferenziato passaggio da una all'altra del personale dipendente (così App. Milano, 9 febbraio 2004, in *Riv. critica dir. lav.*, 2004, 63).

Ciò è perfettamente in linea con la sentenza di legittimità che è stata oggetto dell'odierna discussione (Cass., 29 novembre 2011, n. 25270), che prevede una ipotesi intermedia (fra quelle estreme di *determinazione generale* degli obbiettivi da parte della Holding, da un lato, e *utilizzazione indistinta e promiscua* della forza lavoro all'interno del gruppo, dall'altro), oggetto di specifica analisi da parte della Difesa del ricorrente, ossia quella in cui la "*ingerenza della capogruppo determina la destinazione della prestazione di lavoro al complesso delle società operative, secondo le note forme della prestazione cumulativa o alternativa.*"

Nella motivazione del precedente ora citato, si legge che l'interesse della holding, con riferimento al singolo lavoratore, non era solo il riflesso del ruolo di coordinamento di direzione strategica unitaria, ma determinava "*una concreta incidenza nella gestione del rapporto di lavoro del dipendente (per aspetti decisivi e qualificanti, quali la determinazione della retribuzione, la previsione degli obiettivi e la valutazione dei risultati del prestazione, la sopportazione dei costi relative la posizione previdenziale) e l'inserimento di quest'ultimo (...) nell'organizzazione produttiva di una impresa diversa da quella che lo aveva formalmente assunto.*"



2. Su questi chiari presupposti in diritto, il Tribunale ha assunto la prova orale.

Il primo testimone, _____ ha riferito: *“Lavoro attualmente per la convenuta SRL. Lavoro per quest'ultima dall'anno 2013; faccio parte di un ramo di azienda che è stato ceduto in quell'anno alla società; le precedenti società titolari del ramo non facevano parte del gruppo. Sono impiegata. Conosco il ricorrente ma non sono suo parente. Lavoro presso la sede di Roma. Non ho mai lavorato presso la sede di Pinerolo. Si tratta della sede operativa del gruppo SPA. Ci sono gli uffici direzionali. C'è l'amministrazione, l'ufficio risorse, i sistemi informativi ed altri che non ricordo.*

C'è un contratto fra la mia società e la SPA, in base al quale l'ufficio di Pinerolo si occupa delle attività di gestione integrata.

Le funzioni indicate al punto 10 del ricorso sono gestite in maniera accentrata, ad eccezione dell'elaborazione rilascio di autorizzazioni in caso di richiesta di ferie o permessi, la fornitura degli strumenti necessari all'esercizio della mansioni (auto aziendale, scheda carburante, telefono cellulare, eccetera); referenti in caso di assenza per malattia dei dipendenti e smistamento delle chiamate del centralino.

La procedura in queste materie prevedeva che per esempio la richiesta di un'auto aziendale partisse dal responsabile della sede decentrata e poi fosse inviata ai servizi generali e poi autorizzata dal responsabile dei servizi generali, che era un referente unico.

Il responsabile dei servizi generali aveva sede in Pinerolo e era dipendente del gruppo SPA. Non so se fosse dipendente della capogruppo o di una delle società del gruppo.

Conosco il presidente di I SPA, _____. Non mi risulta che il personale ricevesse direttamente o indirettamente solo da lui le direttive inerenti all'attività.

SRL ha un suo presidente che non credo prenda ordini dal presidente della holding.

Conosco il presidente della Holding (_____) di nome. Non ho mai avuto a che fare con lui, né lo conosco personalmente.

_____ si occupava di back office relativamente alla commessa di poste italiane. Successivamente nel contratto Inps si è occupato del supporto al responsabile che in quel momento gestiva la commessa. La commessa Inps era gestita da SRL esclusivamente con proprio personale.

Non mi risulta che il ricorrente abbia svolto mansioni al di fuori di questa commessa nell'interesse di SPA.

_____ è il responsabile dei servizi generali. Non so dire se sia dipendente della capogruppo o di una società del gruppo. Si occupava dei servizi generali in favore di _____ SRL sulla base di un contratto di servizio.

Ho visto il contratto di servizi di cui faccio riferimento.”

Il secondo teste, _____ ha riferito: *“Ho lavorato per la convenuta SRL, per circa due anni e mezzo, ma non sono molto sicuro.*



Ho dato le dimissioni tre anni fa, nel corso del 2014. Non ho procedimenti o liti pendenti con la società o con il gruppo.

Conosco il signor _____, poiché è stato mio collega di lavoro.

Lavoravamo insieme a Milano, via Grosio.

Quando noi avevamo dei problemi in ufficio, per la parte amministrativa facevamo riferimento alla sede di Pinerolo. Se avevamo problemi con le macchine aziendali, le carte di rifornimento carburanti, computer, chiamavamo il centralino del gruppo _____ e ci passavano il signor _____. In caso di problemi, quest'ultimo ci diceva cosa dovevamo fare, come risolvere il problema.

Eravamo andati a fare un paio di visite presso la sede di Pinerolo.

La parte relativa ai pagamenti proveniva dalla sede di Pinerolo.

I sopralluoghi che ho fatto in relazione agli appalti, mi venivano commissionati dal gruppo _____.

Per la parte amministrativa, noi avevamo come riferimento una signora di cui mi sfugge il nome.

Per la parte che mi riguardava, che faceva riferimento a poste italiane, io facevo sempre riferimento al gruppo _____.

Come parte amministrativa, invece, c'era il signor _____ quando avevamo qualsiasi problema chiedevamo a lui.

Per quanto riguarda il controllo delle presenze facevamo tutto attraverso un'applicazione intranet che apparteneva al gruppo _____.

Le buste paga e i cedolini arrivavano in un'unica busta a Milano, direttamente dalla sede di Pinerolo.

Ferie e malattie venivano autorizzate dalla sede centrale di Pinerolo.

Non so se ci fosse un contratto di servizi che regolava queste attività.

Il Cavalier _____ era il socio di maggioranza del gruppo _____; è venuto un paio di volte a Milano fare delle riunioni, ma non alla nostra presenza.

Quando ce l'hanno presentato, ci hanno spiegato che era al vertice dell'organigramma del gruppo. Ma di fatto non ho mai avuto a che fare con lui.

L'ing. _____ era colui che prendeva le decisioni sui pagamenti e sui sopralluoghi, gare d'appalto relative alla gestione dell'appalto che avevamo in mano, quello di Poste e di INPS ecc.

Da quel che mi risulta, l'ingegnere era dipendente della holding, _____ SPA, poiché nelle varie e-mail risultava dipendente _____ SPA.

Io come il ricorrente ho preso ordini dall'ingegnere _____.

Ho fatto i sopralluoghi della gara d'appalto relativi alla commessa Inps: a Torino, Genova, Milano. Dopo i sopralluoghi ho dato le dimissioni.

Nell'esecuzione della commessa poste italiane, il mio referente era il signor _____.

_____, che stava a Milano, in via Grosio. Era un dipendente della società _____ SRL.

In caso di necessità di ferie o permessi, io dovevo chiedere a _____ e poi quest'ultimo avrebbe contattato la sede di Pinerolo."



Il terzo testimone, _____, ha riferito: *“Lavoro attualmente per _____ SRL da agosto 2015. Mi occupo dell'ufficio gare. La mia sede di lavoro è Roma.*

Ho visto una volta sola, prima di quest'udienza, il ricorrente.

A Pinerolo c'è la sede di tutti servizi integrati del gruppo. Ci sono stato qualche volta.

A Pinerolo c'è l'ufficio del personale e l'amministrazione.

Per l'attività ordinaria, i problemi vengono risolti in sede decentrata. *A livello centrale vengono, per esempio, contabilizzate tutte le ore per redigere le buste paga; i ticket vengono rilasciati da Pinerolo; per quanto riguarda le ferie e i permessi, il singolo lavoratore chiede al suo diretto superiore, il quale informa la sede centrale; per quanto riguarda gli strumenti necessari all'esercizio le mansioni (auto aziendale, computer, telefoni eccetera) la domanda viene inviata alla direzione centrale del gruppo e si vede se c'è la possibilità di soddisfare la domanda.*

Le telefonate che giungono a Pinerolo ma siano dirette a noi, vengono smistate.

_____ A SRL ha anche una sede a Roma e quindi un numero diretto a Roma.

*Credo che ci sia un **contratto di servizi** che regolamenti queste cose anche se non l'ho mai visto.*

_____ i credo sia il presidente del gruppo _____ Ci siamo dati dei saluti, ma non ha mai interagito con la mia attività.

SRL ha un presidente al quale chiedo se possiamo partecipare a una gara; viceversa lui può chiedere a me se è il caso di partecipare a una gara che magari io non conosco. Per la parte "gare" c'è un servizio che viene svolto dalla direzione centrale di Pinerolo. Il mio referente presso la direzione centrale è _____

_____ credo sia dipendente di _____ SPA.

Una volta vinta la gara, ci organizziamo per erogare il servizio. Non c'è personale di aziende diverse da _____

_____ A SRL che collabori con proprio personale ad erogare il servizio aggiudicato.

Conosco l'ingegner _____): è uno dei procuratori speciali di _____

_____ SRL. Io e lui non abbiamo mai interagito.”

3. Il dato documentale, in questa causa (cfr. docc. 1-7 fasc. ric.; 4 fasc. conv.), risolve invero qualche problema di rilievo.

Il 30 ottobre 2013, le due convenute _____ s.r.l. e _____ s.p.a. sottoscrivono un *contratto di servizi* che disciplina lo svolgimento delle prestazioni “corporate” (doc. 4 fasc. conv.). Vi si prevede:

- (art. 2 - *Oggetto*) che _____ si impegna ad eseguire in favore di _____

_____ s.r.l. le prestazioni da questa richieste in relazione alle funzioni di Risorse Umane, Controllo di Gestione, Ufficio Gare, Servizi Generali, Servizi Safety, Sicurezza, Servizi Informativi, Servizi Legali, Pianificazione e Sviluppo Commerciale, nonché di coordinamento dell'Area Amministrazione, Finanza/Tesoreria;



- (art. 3 – *Modalità di esecuzione*) che nello svolgimento di dette attività, s.p.a. si avvale, senza alcun aggravio di costi per s.r.l., di personale, strutture e mezzi propri o rientranti nella sua disponibilità;

- (art. 5 – *Corrispettivo*) che s.r.l. corrisponde a s.p.a. un corrispettivo di € 150.000,00, oltre IVA.

In riferimento a taluni aspetti della gestione del personale, dell'amministrazione e della gestione delle gare, s.r.l. conferisce procura a

(odierno rappresentante processuale di entrambe le convenute), A responsabili delle risorse umane, responsabile amministrativo e responsabile dell'ufficio gare di s.p.a. (doc. 2 fasc. conv. s.r.l.).

Questo è l'assetto che risulta dai documenti prodotti dalle convenute, in base al quale [s.p.a. *non detiene alcuna commessa operativa*, non svolgendo altra attività oltre di esercizio del controllo e coordinamento delle società del gruppo (art. 2497 c.c.).

4. Il dato derivabile dalla prova orale *non smentisce* questo assetto documentale.

Non risulta innanzitutto che i (presidente della Holding, come riferiscono con chiarezza tutti i testimoni) abbia mai impartito le direttive inerenti alla comune ed unitaria attività, come sostenuto nel ricorso. Nessun teste riferisce in tal senso.

I testimoni a conoscenza dei fatti e I) riferiscono che l'attività di si è sempre svolta nell'ambito di una gestione guidata da s.r.l. (teste : “ si occupava di back office relativamente alla commessa di poste italiane. Successivamente nel contratto Inps si è occupato del supporto al responsabile che in quel momento gestiva la commessa. La commessa Inps era gestita da 4 SRL esclusivamente con proprio personale.”).

Gli unici servizi estranei alla gestione della parte formalmente datoriale (s.r.l.) erano quelli riconducibili al contratto di servizi (ed in particolare all'art. 2: v. *supra*, § 3), contratto pure menzionato dai testimoni (e)

o, nell'ambito di (s.r.l., dal 1° giugno 2015 e fino al 14 gennaio 2016 (data del licenziamento: doc. 17 fasc. ric.), espleta le sue mansioni nell'ambito della commessa conferita da Inps al raggruppamento temporaneo di imprese (di cui in origine faceva parte precedente datore di lavoro del ricorrente, dal 1° gennaio 2008), occupandosi degli interventi connessi alla manutenzione degli immobili Inps, all'evasione delle richieste di manutenzione, effettuazione dei sopralluoghi e redazione dei rilievi in favore della committente (ricorso, p. 10, n. 16; testi I e

L'assetto negoziale e la sua concreta traduzione pratica, quindi, non pariono asseverare in alcun modo una *simulazione o un intento fraudolento* dato da una indistinta *utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese*, né una *concreta incidenza nella gestione del rapporto di*



lavoro del dipendente per aspetti decisivi e qualificanti, o l'inserimento di quest'ultimo nell'organizzazione produttiva di una impresa diversa da quella che lo aveva formalmente assunto, per come sopra riportato al § 1.

L'accenno che il teste [redacted] fa a proposito dell'ing. [redacted] 'dipendente di [redacted] s.p.a.): *“Io come il ricorrente ho preso ordini dall'ingegnere [redacted]”, non pare porsi in relazione alla attività conformativa della mansione di [redacted] ma a proposito delle “gare d'appalto” ed alla “gestione dell'appalto che avevamo in mano, quello di Poste e di INPS”.*

Le domande di [redacted] ne mirano a coinvolgere [redacted] s.p.a. quale ente codatoriale sono quindi da respingere.

5. [redacted] chiede poi di accertare la nullità, o l'illegittimità del licenziamento intimato con lettera in data 14 gennaio 2016.

[redacted] viene licenziato il 14 gennaio 2016 (doc. 17 fasc. ric.) a causa della *“perdita della commessa INPS e della impossibilità di assegnarLe mansioni equivalenti o anche inferiori nell'ambito della struttura organizzativa societaria”.*

[redacted] to dimostra *per tabulas* le ulteriori commesse di cui la stessa [redacted] s.r.l. era risultata aggiudicataria (doc. 20 fasc. ric.).

La nota integrativa dell'ultimo bilancio depositato dalla Capogruppo [redacted] spa (doc. 2 bis fasc. ric.) evidenzia che tra i principali obiettivi del c.d. Piano di Sviluppo 2014-2016 vi è quello di sviluppare il *“percorso che consentirà a [redacted] di diventare la prima centrale di governo per la pianificazione strategica, la progettazione, la realizzazione e la gestione di servizi integrati sia al patrimonio immobiliare (...) sia al territorio (...) e sia all'ambiente (...) Il suddetto Piano di Sviluppo 2014-2016 mette in evidenza, oltre alle linee guida dello sviluppo, gli elementi economici grazie ai quali, nei prossimi tre anni, in progressione si arriverà ad un 'Primo Margine' di circa 4 Mln di Euro”* (doc. 1 bis fasc. ric.).

La cosa confligge, evidentemente, con le perverso generiche motivazioni addotte nella comunicazione di recesso.

Peraltro, l'accordo individuale stipulato fra [redacted] e [redacted]

[redacted] s.r.l. il 27 agosto 2014 (doc. 12 bis fasc. ric.), prevede un impegno della società a *conservare il rapporto di lavoro* (*“evitare il licenziamento”* si legge a p. 2, prima riga e al punto 3 b), riassorbendolo nella riorganizzazione aziendale, a fronte della *rinuncia* da parte del ricorrente al superminimo della sua retribuzione, con impegno ad una revisione in senso più favorevole al lavoratore delle sue condizioni economiche entro la data del 30 giugno 2017 (punto 3 a) ove la situazione economica aziendale avesse dovuto migliorare.

Ciò significa, secondo una interpretazione di buona fede e per nulla faticosa, che, muovendo dal presupposto di una situazione economica negativa, ove nell'arco del triennio (da intendersi come garantito), la situazione fosse migliorata, ne sarebbe conseguito anche il miglioramento della retribuzione, *in costanza di rapporto di lavoro.*



Tale accordo risulta palesemente violato dal licenziamento del ricorrente per g.m.o., avvenuto il 14 gennaio 2016, dopo poco più di un anno e mezzo dalla sottoscrizione della transazione.

6. Come è noto, le parti possono inserire nel contratto di lavoro, anche durante il suo svolgimento, una clausola di durata minima garantita (*patto di stabilità*), con la quale una o entrambe si impegnano a non recedere dal contratto per un periodo determinato di tempo.

La clausola, che può essere apposta nell'interesse del solo datore di lavoro, del lavoratore, oppure di entrambi i contraenti, non necessita della forma scritta né ai fini della validità né per la prova (Cass. 7 settembre 2005, n. 17817).

In caso di apposizione del patto di stabilità, il recesso si ritiene giustificato *solo* se avvenga per giusta causa (art. 2119 c.c.) o per impossibilità della prestazione (artt. 1463 e 1464 c.c.).

Il mancato rispetto della clausola da parte del datore di lavoro (ed è il caso di specie) comporta la corresponsione al lavoratore, a titolo di risarcimento del danno, delle retribuzioni che quest'ultimo avrebbe percepito qualora il rapporto non fosse stato risolto anticipatamente rispetto alla durata minima garantita (Cass. 15 novembre 1996, n. 10043).

Inoltre, restano ferme le conseguenze in caso di invalidità del recesso, differenziate a seconda del tipo di tutela applicabile (con o senza diritto alla reintegra).

Il lavoratore ha quindi diritto alla retribuzione pattizia (senza superminimo: mensili lordi € 2.060,26) dal licenziamento (14 gennaio 2016) fino alla scadenza del patto (30 giugno 2017), per un totale di 17 mesi, oltre le mensilità per la tutela obbligatoria (v. visura di [redacted] s.r.l., doc. 2 fasc. ric.), liquidabile in ulteriori 3 mensilità della retribuzione globale di fatto (in rapporto alla non elevata anzianità aziendale), per un totale di 20 mensilità, quindi per complessivi € 41.205,20.

Le altre domande devono ritenersi assorbite.

7. Alla soccombenza di [redacted] s.r.l. seguono, ex art. 91 c.p.c., le spese processuali, che si liquidano a suo carico e in favore dell'Avv. Luigi De Andreis, dell'Avv. Cosimo Francioso e dell'Avv. Irene Bega, difensori con procura di [redacted] s.r.l. e richiedenti ex art. 93 c.p.c., in complessivi € 6000,00, oltre agli accessori fiscali e previdenziali (IVA, CPA e spese generali) previsti ai sensi di legge. Sussistono le ragioni di cui all'art. 92, comma 3, c.p.c., per procedere alla compensazione fra le altre parti delle spese del giudizio.

P. Q. M.

Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide:



1) **accerta e dichiara** l'illegittimità del licenziamento intimato con lettera in data 14 gennaio 2016:

2) **condanna** s.r.l. al pagamento a favore del signor
I, a titolo di risarcimento danni, della somma globale di lordi € **41.205,20**,
con interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;

3) **rigetta** per il resto;

4) **condanna** la parte soccombente s.r.l. alla rifusione delle
spese processuali a vantaggio dell'Avv. Luigi De Andreis, dell'Avv. Cosimo Francioso
e dell'Avv. Irene Bega, difensori con procura di richiedenti *ex art.*
93 c.p.c., in complessivi € 6000,00, oltre agli accessori fiscali e previdenziali (IVA, CPA
e spese generali) previsti ai sensi di legge; **compensa** integralmente fra le altre parti le
spese del giudizio.

Così deciso il 13 aprile 2017.

Il giudice
Dott. Giorgio Mariani



